

Chiarimenti in merito alle prime direttive per l'avvio del programma regionale di stabilizzazione impartite con circolare assessoriale 9 aprile 2008, n. 89.

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito della pubblicazione della circolare assessoriale 9 aprile 2008, n. 89 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana avvenuta in data 18 aprile 2008 (cfr G.U.R.S. – PARTE I - n. 17), si rendono i seguenti chiarimenti.

Come chiaramente specificato nella richiamata circolare i soggetti destinatari del programma regionale di stabilizzazione sono sia i soggetti impegnati in attività socialmente utili ex articolo 1, comma 1, lett.b), della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, sia i lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; vale a dire quei lavoratori stabilizzati con contratti di diritto privato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, i cui enti utilizzatori hanno beneficiato del contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

Restano, pertanto, esclusi dal predetto programma regionale di stabilizzazione sia i lavoratori contrattualizzati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sia i lavoratori contrattualizzati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento al paragrafo 3.2 della circolare in esame inerente "Modalità di presentazione della domanda" occorre preliminarmente precisare che la presentazione dell'istanza – sia allegato n. 21 "Mod.A", sia allegato n. 22 "Mod.B" – costituisce presupposto necessario ed indispensabile per accedere alle misure di accompagnamento e di sostegno previste nella circolare medesima, misure che, a loro volta, sono finalizzate all'attivazione delle misure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa.

Pertanto, l'intera platea dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ex articolo 1, comma 1, lett.b), della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 è tenuta a presentare, nei termini indicati dalla circolare, la domanda redatta secondo l'allegato n. 21 "Mod.A", mentre i soggetti già titolari di contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 possono presentare la domanda redatta secondo l'allegato n. 22 "Mod.B" soltanto nel caso in cui intendano accedere alle misure di accompagnamento e di sostegno previste nella circolare ai fini dell'acquisizione della piena consapevolezza della propria scelta formativa o lavorativa.

La presente nota di chiarimento potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione Siciliana all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina "L'Agenzia Informa".

IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)